

STUDIO SALVATORE TRAMUTO

commercialista – consulente del lavoro – revisore contabile

tel. e fax 0916250111-6250112

<http://studiotramuto.professionistaonline.it>

CIRCOLARE N. 14 DEL 10 APRILE 2009

□ **SOMMARIO:**

□ PRESENTAZIONE DI UN'ISTANZA AD UN UFFICIO INCOMPETENTE

La svolta della Cassazione nel trattare il caso di un'istanza di rimborso presentata ad un ufficio incompetente. I giudici della Suprema Corte partono dal presupposto che l'errato deposito di un'istanza di rimborso deve essere considerato come un mero errore formale del contribuente.

□ LE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEGLI ACCONTI E DELLE CAUZIONI

Come devono essere rilevati contabilmente gli acconti e le cauzioni; esempi di rilevazioni contabili. Il trattamento Iva degli acconti e dei depositi cauzionali.

□ LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO SP 2009

Le principali novità che dovranno essere affrontate dalle società di persone nella predisposizione della dichiarazione dei redditi Unico 2009, alla luce degli interventi operati dalla Finanziaria 2008, dalla manovra d'estate e dal Decreto Anticrisi.

□ LA PRENOTAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Le modalità di presentazione del nuovo modello FRS per prenotare il credito d'imposta relativo ad attività di ricerca e sviluppo. Le differenti modalità di trasmissione del modello, in funzione della data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo (la data discriminante è il 28 Novembre 2008).

□ RASSEGNA STAMPA

□ SCADENZARIO

□ **RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI**

□ PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31 GENNAIO 2009 - Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2009-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2009 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2008. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2008.

LEGGE NUMERO 244 DEL 24 DICEMBRE 2007 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2007.

DECRETO LEGGE NUMERO 112 DEL 25 GIUGNO 2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2008 - supplemento ordinario. Decreto Legge convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 06/08/2008.

DECRETO LEGGE NUMERO 171 DEL 3 NOVEMBRE 2008 - Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 04/11/2008. Decreto Legge convertito con modificazioni dalla legge n. 205 del 30/12/2008 .

DECRETO LEGGE NUMERO 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/2008 - supplemento ordinario. Decreto Legge convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28/01/2009.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 24 MARZO 2009 - Approvazione del formulario contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (mod. FRS), da presentare ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

PRESENTAZIONE DI UN'ISTANZA AD UN UFFICIO INCOMPETENTE

Il contribuente che presenta un'istanza di rimborso presso un ufficio incompetente, non solo blocca i termini di decadenza, ma permette anche la formazione del silenzio rifiuto che, come tale, può essere impugnato in via autonoma presso le commissioni tributarie.

In tale ambito è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4773, depositata il 27 Febbraio 2009, mediante la quale viene stabilito che anche all'Amministrazione Finanziaria deve essere applicata la regola del buon funzionamento della pubblica amministrazione, secondo cui, quando un organo della stessa riceve un atto o un'istanza per i quali non è competente, deve trasmetterlo a quello effettivamente competente.

Con la sentenza sopra menzionata, la Corte di Cassazione si è discostata dal pronunciamento in materia delle Sezioni Unite nella sentenza numero 11217 del 1997. Tale cambiamento di orientamento è dovuto al fatto che l'errato deposito dell'istanza di rimborso ad un ufficio territorialmente incompetente può essere considerato come **un semplice errore formale** del contribuente. Inoltre, risulta necessario che i rapporti tra l'Amministrazione Finanziaria ed i contribuenti siano improntati secondo quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge numero 212 del 2000).

Di recente, la Corte di Cassazione, con le sentenze numero 9407 del 2005 e numero 14212 del 2004, ha avuto modo di affermare che la presentazione di un'istanza di rimborso ad un ufficio incompetente per territorio o per funzioni, è comunque idonea almeno per impedire la decadenza del diritto al rimborso stabilita, per quanto attiene i versamenti diretti, dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973. Ciò nonostante, si era comunque ritenuto che la presentazione dell'istanza ad un ufficio non competente non poteva essere considerata in modo valido ai fini della formazione del cosiddetto "silenzio-rifiuto" decorsi 90 giorni dalla presentazione, con la conseguenza che l'eventuale ricorso presentato dal contribuente di fronte alla commissione non doveva essere considerato ammissibile.

I giudici della Suprema Corte partono dalla seguente considerazione: la presentazione dell'istanza di rimborso ad un ufficio incompetente, anche se non può essere considerata idonea alla formazione del silenzio-rifiuto, viene comunque ritenuta come un atto valido ad impedire che il diritto al rimborso vantato dal contribuente possa decadere.

In tale maniera, il contribuente, nel termine prescrizione ordinario di dieci anni decorrenti dalla data del versamento per il quale si richiede il rimborso, può ripresentare l'istanza all'ufficio competente per territorio o per funzione. In tale ambito, i giudici della quinta sezione civile della Cassazione, hanno ritenuto di fare un salto in avanti a favore dei contribuenti affermando che, l'ufficio dell'Amministrazione Finanziaria non competente, destinatario di un'istanza di rimborso proveniente da un contribuente, deve trasmettere l'istanza all'ufficio competente, rendendo così valida la presentazione stessa.

La sentenza numero 4773 del 2009 – Il caso affrontato dalla Cassazione

Il caso trattato dalla Corte di Cassazione riguardava un contribuente che proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale contro il silenzio-rifiuto generatosi a seguito della presentazione di un'istanza di rimborso al centro dei servizi di Salerno per imposta Irpef a suo avviso non dovuta.

Il giudizio di primo grado aveva dato ragione al contribuente; di conseguenza, il silenzio-rifiuto veniva annullato con la sentenza numero 375/03 da parte del Giudice di primo grado. Nella sentenza risultava assente una vera e propria condanna dell'ufficio al rimborso dell'Irpef corrisposta in modo indebito, e quindi il contribuente riteneva di proporre comunque appello contro tale decisione.

L'ufficio in via incidentale ha sollevato presso la commissione tributaria centrale, eccezione di incompetenza territoriale; l'ufficio, inoltre, sosteneva che nessun silenzio-rifiuto poteva essersi formato in quanto la richiesta di rimborso doveva essere presentata all'intendenza di finanza di Roma, città nella quale il ricorrente presenta il proprio domicilio fiscale e non presso il centro dei servizi di Salerno.

Il giudizio della Ctr ha visto soccombere l'Ufficio, sia per quanto concerne la richiesta di rimborso, con conseguente condanna circa l'esecuzione dello stesso a favore del contribuente (sommata i relativi interessi), sia per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza territoriale che, dato che si trattava di un'eccezione nuova, non poteva formare oggetto di proposizione nel corso del giudizio di appello.

A fronte di tale pronuncia, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti del quale il contribuente ha resistito con apposito contro ricorso.

La sentenza emessa dai Giudici della quinta sezione civile della Corte di Cassazione, in merito alla richiesta di rimborso di somme oggetto di ritenuta Irpef, recita nel seguente modo: *"l'istanza di rimborso di cui all'art.38, co.2, del DPR n.600/73 deve essere presentata dal contribuente presso la direzione regionale delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale il versamento stesso è stato eseguito."*

Nel caso preso in esame, la richiesta di rimborso doveva essere presentata alla direzione regionale della Campania.

Chiarito questo aspetto, i Giudici successivamente hanno focalizzato la propria attenzione circa il merito dell'eccezione sollevata in via incidentale dall'ufficio.

I Giudici hanno ritenuto che l'errore commesso dal contribuente nell'individuazione dell'ufficio territorialmente o funzionalmente competente è in fondo un **"errore meramente formale"**.

In tal senso, si riporta qui di seguito, uno stralcio della sentenza: *"...appare infatti inutilmente defatigatorio imporre ad un contribuente, il cui diritto non è venuto meno, di presentare una seconda istanza ed instaurare un secondo giudizio, senza che ciò risponda ad alcuna esigenza sostanziale, dal momento che l'amministrazione ha, resistendo nel primo giudizio, manifestato la inequivocabile decisione di non procedere al rimborso"*.

La Cassazione basa le proprie riflessioni anche sul principio della collaborazione fra gli organi della Pubblica Amministrazione e il contribuente.

Sulla base di quanto riportato in precedenza, la sentenza numero 4773 del 2009 della Cassazione sostiene che: *“l’ufficio non competente che riceve un’istanza di rimborso è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione ...restando configurabile, in difetto, un silenzio-rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie ...e ciò sia perché la domanda di rimborso non è rivolta ad un organo estraneo all’amministrazione finanziaria, sia perché, in tema di rimborso, l’ordinamento impone una dovuta costante collaborazione tra organi”*.

Quindi, a seguito di tale pronuncia, al contribuente che presenta un’istanza di rimborso ad un ufficio non competente dal punto di vista territoriale o funzionale, non verranno attribuiti danni né da un punto di vista processuale né economico. L’istanza dovrà essere considerata validamente ammissibile anche ai fini della formazione del silenzio-rifiuto nonché per la formazione di un diniego o accoglimento espresso.

Una volta decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, il contribuente può ricorrere presso la commissione tributaria provinciale e l’ufficio non avrà la possibilità di sollevare l’eccezione relativa all’incompetenza territoriale o funzionale dello stesso. Se i nuovi principi stabiliti dalla sentenza in oggetto verranno applicati dal punto di vista pratico, l’Amministrazione Finanziaria si costituirà in giudizio attraverso il competente ufficio al quale verrà inviata l’originaria istanza di rimborso presentata dal contribuente.

Altri orientamenti giurisprudenziali

In passato, alcune pronunce della giustizia tributaria in tale ambito, presentavano invece effetti penalizzanti per i contribuenti.

Infatti, a titolo esemplificativo, si riporta un tratto della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile numero 11217 del 1997, secondo la quale la presentazione di un’istanza di rimborso ad un ufficio incompetente *“...osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto, e determina l’improponibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto di provvedimento impugnabile”*.

Tali considerazioni sono state riprese nella sentenza numero 27353 emessa dalla Corte di Cassazione in data 18 Novembre 2008, secondo la quale: *“la presentazione di un’istanza di rimborso ad un ufficio incompetente osta alla formazione del provvedimento negativo, anche in forza del silenzio rifiuto e determina l’improponibilità del ricorso, (rilevabile dal giudice, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno), presentato alla commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile”*.

Quindi, di fronte ad un’istanza di rimborso presentata ad un ufficio territorialmente incompetente, l’inerzia di quest’ultimo non può essere posta sullo stesso livello di un provvedimento tacito di diniego autonomamente impugnabile presso le commissioni tributarie.

Anche la giurisprudenza di legittimità si allontana da quanto espresso dalla sentenza 4773/09 della Cassazione. La sentenza numero 21 del 2007, emessa da parte della Commissione tributaria dell'Umbria, ha stabilito che il principio per cui un organo della Pubblica Amministrazione, al quale viene presentato per errore un atto, sia tenuto a inviarlo per competenza all'ufficio competente, non può essere applicato in ambito tributario. I giudici sono pervenuti a tale conclusione, facendo riferimento all'articolo 10 del Decreto Legislativo numero 546 del 1992: *"Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle Finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso"*.

La sentenza 4773/09 della Suprema Corte contiene un messaggio molto importante: è più semplice e meno oneroso per la collettività che l'ufficio che ha ricevuto l'atto, attestata la propria incompetenza dal punto di vista territoriale e funzionale, proceda velocemente alla trasmissione dello stesso all'ufficio competente. Solamente quest'ultimo organo potrà esprimersi sulla legittimità della richiesta del contribuente mediante accoglimento o rifiuto, anche tacito, della stessa; e sempre questo ufficio potrà costituirsi in modo legittimo nell'eventuale giudizio tributario che il contribuente potrà instaurare in modo valido contro i suddetti provvedimenti.

Qui di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle diverse posizioni assunte dalla Cassazione in merito al caso trattato nel presente articolo:

Sentenza Unite 11217 del 1997	Sezioni numero	La presentazione di un'istanza di rimborso Ilor all'ufficio delle imposte, invece che all'intendenza di finanza <i>"osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio-rifiuto, e determina l'improponibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto di provvedimento impugnabile"</i> .
Sentenza Unite 16122 del 2002	numero	Il ricorso notificato ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate non competente non determina l'inesistenza del ricorso stesso. Infatti, viene ritenuto che <i>"...la notifica del ricorso alla Agenzia presso un suo ufficio, peraltro legittimato a stare in giudizio nei gradi di merito, non comporti l'inesistenza del ricorso stesso ma soltanto una nullità, sanata con la presentazione del controricorso da parte della stessa Agenzia in persona del suo direttore"</i> .
Sentenza Unite 3407 del 2005	numero	L'istanza di rimborso, presentata ad un ufficio incompetente, non cade in decadenza <i>"essendo pienamente configurabile l'obbligo dell'ufficio destinatario di un'istanza di rimborso che si ritenga incompetente di"</i>

	<i>trasmettere l'atto all'organo competente – informandone il contribuente – o quanto meno di comunicare all'istante quale sia l'ufficio cui indirizzare la domanda".</i>
Sentenza numero 5951 del 2007	<i>"nel processo tributario il ricorso avverso un avviso di mora, emesso dal concessionario per la riscossione, che venga notificato all'ufficio non competente, ricorrendo l'ipotesi, prevista dall'art.6 del DPR 26 ottobre 1972 n.644, di costituzione in una medesima circoscrizione territoriale di due distinti e autonomi uffici distrettuali delle imposte dirette, assegnatari di differenti servizi, non può essere ritenuto inammissibile".</i>
Sentenza numero 25908 del 2008	Una dichiarazione fiscale presentata nel rispetto dei termini ad un altro ufficio finanziario e trasmessa all'ufficio competente oltre 30 giorni dopo la scadenza prestabilita, non può essere considerata omessa.
Sentenza numero 27353 del 2008	La domanda di rimborso presentata ad un ufficio incompetente non può essere ritenuta valida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto e la proposizione del ricorso <i>"... deve ritenersi inammissibile..."</i> .

LE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEGLI ACCONTI E DELLE CAUZIONI

La classificazione degli anticipi erogati ai fornitori avviene in base alla loro natura:

- anticipi in conto impianti, in ipotesi di acquisto di un'immobilizzazione;
- anticipi in conto di fornitura, in caso di acquisto di merci, materiali o prodotti o prestazioni di servizi.

Questa classificazione è molto importante in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio; infatti, l'articolo 2424 del Codice civile ("*Contenuto dello Stato Patrimoniale*") include gli acconti/anticipi sia tra le immobilizzazioni:

- alla voce B.I.6 "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti";
- alla voce B.II.5 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti";

sia nell'attivo circolante, tra le rimanenze:

- alla voce C.I.5 "Acconti".

I depositi e le cauzioni corrispondono a delle somme di denaro che l'impresa ha corrisposto a terzi a titolo di garanzia, le quali non possono essere utilizzate fino alla realizzazione della condizione sospensiva. Questi voci trovano una precisa collocazione in Stato Patrimoniale:

- alla voce C.II.5 "Altri crediti";

o

- alla voce B.III.2.d. "Altri crediti" se hanno natura d'immobilizzazioni finanziarie.

ACCONTO

Nel caso in cui non fosse ben chiara la volontà delle parti e, addirittura, **mancasse un atto scritto o altro documento** valido ai fini probatori, è consigliabile ritenere la somma di denaro corrisposta in via preventiva quale acconto o anticipo, invece che caparra o cauzione, allo scopo di evitare la presunzione di omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini Iva.

L'incasso di acconti rappresenta un'operazione imponibile ai fini Iva, in quanto si tratta di percepire un parziale corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Nella fatturazione degli anticipi, l'operatore applica la medesima aliquota Iva utilizzata per il bene ceduto; qualora l'aliquota Iva subisca delle variazioni, rimane valida quella applicata al momento della fatturazione dell'acconto o dell'anticipo, salvo poi fatturare la parte rimanente con la nuova aliquota.

La scadenza ultima per emettere la fattura corrisponde al momento in cui viene pagato l'acconto o l'anticipo.

L'acconto o anticipo costituisce un componente patrimoniale e quindi non rileva ai fini della predisposizione del conto economico, né tanto meno sul reddito imponibile.

L'acconto, ai fini contabili, va rilevato sia sui registri Iva, sia sul libro giornale; in fin dei conti, si tratta di rilevare una "normale" fattura.

Agli acconti o anticipi non soggetti ad Iva va applicata l'imposta di registro nella misura del 3 per cento (art. 9 Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986).

Nel caso in cui l'acconto venga pagato in ossequio ad un contratto preliminare, l'imposta di registro versata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Gli acconti o gli anticipi soggetti ad Iva, scontano l'imposta di registro in misura fissa, ma solo in caso d'uso.

DEPOSITO CAUZIONALE

In caso di versamento di un deposito cauzionale, è consigliabile il patto scritto o comunque una prova documentale.

Il deposito cauzionale è **escluso dal campo di applicazione dell'Iva**, in quanto non rappresenta corrispettivo di cessioni.

La cauzione non assume rilevanza fiscale ai fini reddituali fino a che non si verifica l'inadempimento di una delle parti; in tale situazione, l'introito o la somma erogata a copertura del danno subito o causato, rappresenta componente positivo o negativo di reddito.

Per quanto attiene alle rilevazioni contabili, il deposito cauzionale deve essere registrato tra i conti patrimoniali e fra i conti d'ordine.

La cauzione possiede la funzione di garanzia; quindi, è soggetta all'imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento, solo se prestata da soggetto diverso dalle parti contraenti (art. 6 Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986).

ESEMPI DI RILEVAZIONI CONTABILI

Esempio 1

Rilevazione dell'anticipo da clienti:

Conto	Dare	Avere
Clienti	960	
Clienti c/anticipi		800
Iva a debito		160

Pagamento dell'anticipo:

Conto	Dare	Avere
Banca c/c	960	
Clienti		960

Rilevazione della fattura di vendita all'atto della consegna della merce:

Conto	Dare	Avere
Clienti c/anticipi	800	
Merci c/vendite		1800
Iva a debito		200
Clienti	1200	

Esempio 2

Registrazione contabile dell'anticipo a fornitori:

Conto	Dare	Avere
Acconti su impianto	5.000	
Iva a credito	1.000	
Fornitori		6.000

Pagamento dell'acconto:

Conto	Dare	Avere
Fornitori	6.000	
Banca c/c		6.000

Rilevazione contabile della fattura di acquisto:

Conto	Dare	Avere
Impianti	15.000	
Iva a credito	2.000	
Acconti su impianti		5.000
Fornitori		12.000

Saldo della fattura di acquisto:

Conto	Dare	Avere
Fornitori	12.000	
Banca c/c ordinario		12.000

LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO SP 2009

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 31 Gennaio 2009, ha approvato il modello UNICO SP 2009, con le relative istruzioni; tale modello è destinato alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Tali soggetti devono presentare il modello Unico SP 2009 ai fini delle imposte sui redditi, nonché dell'imposta sul valore aggiunto. Nella compilazione del modello Unico SP 2009, occorre tenere in debita considerazione le novità riguardanti i seguenti quadri:

- quadro EC Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali;
- quadro RF Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria;
- quadro RG Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata;
- quadro RE Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.


Tali novità sono state introdotte dalle seguenti disposizioni legislative:

- Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007;
- Decreto Legge numero 112 del 25 Giugno 2008 convertito con modificazioni dalla Legge numero 133 del 6 Agosto 2008;
- Decreto Legge numero 171 del 3 Novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge numero 205 del 30 Dicembre 2008;
- Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge numero 2 del 28 gennaio 2009.

Si ricorda che la dichiarazione Irap va presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

Si riassumono di seguito le principali novità apportate al modello Unico SP 2009:

- nella sezione "Altri dati" del frontespizio, è stata inserita la casella "grandi contribuenti", la quale dovrà essere barrata dalle imprese con volume d'affari o ricavi di ammontare non inferiore ad Euro 100 milioni:

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	Partita IVA											
	Sede legale		Comune						Provincia (sigla)		Codice Comune	
	mese	anno	Frazione, via e numero civico						C.a.p.			
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Comune						Provincia (sigla)		Codice Comune	
	mese	anno	Frazione, via e numero civico						C.a.p.			
	Periodo di imposta						Stato		Natura giuridica		Situazione	
	dal						al					
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporato o risultante dalla fusione o, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato						Telefono		Fax			
							prefisso		numero		numero	
	Indirizzo di posta elettronica											
DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	Codice fiscale											
	Cognome (o ufficio)						Nome					
	Comune						Provincia (sigla)		Codice comune		C.a.p.	
	Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo			Numero civico		Frazione			
ALTRI DATI	GRANDI CONTRIBUENTI 											

- sempre nel frontespizio, nella sezione "firma della dichiarazione", è stata introdotta la casella RJ, che dovrà essere barrata dai soggetti che compilano il Quadro RJ (determinazione della base imponibile delle imprese marittime ex articoli 155-161 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 – regime opzionale della cd. tonnage tax):

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):																			
RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
RX	EC	FC	N. moduli IVA																	
Invio avviso telematico all'intermediario										FIRMA DEL DICHIARANTE										

- nel quadro EC è stata eliminata la colonna "eccedenza di periodo", dato che i contribuenti non possono più operare deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti;
- nel quadro RF, oltre che nel quadro RS, alla voce "spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione", si è tenuto conto della disciplina fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese di rappresentanza (Decreto Ministeriale del 19 Novembre 2008):

RE16	Spese di rappresentanza		2	
	(Ammontare sostenuto)	1	Ammontare deducibile	2
		,00		,00

- le società che applicano gli IAS/IFRS, è stato inserito il prospetto “dati di bilancio Ias/Ifrs” nel quadro RF:

Dati di bilancio IAS/IFRS	Attività non correnti	Saldo iniziale	Saldo finale
RF83	Immobili, impianti, macchinari	1 ,00	2 ,00
RF84	Attività immateriali a vita non definita	,00	,00
Stato patrimoniale	RF85 Altre attività immateriali	,00	,00
	RF86 Partecipazioni	,00	,00
Attivo	RF87 Altre attività finanziarie	,00	,00
	RF88 Imposte differite	,00	,00
	RF89 Investimenti immobiliari	,00	,00
	Attività correnti		
	RF90 Rimanenze	,00	,00
	RF91 Crediti commerciali e altri crediti	,00	,00
	RF92 Attività finanziarie	,00	,00
	RF93 Fondi liquidi e similari (disponibilità)	,00	,00
	RF94 Lavori in corso su ordinazione	,00	,00

- nei prospetti RE e RG si è tenuto conto della deducibilità dell'Irap dall'Irpef, nonché dall'Ires, nella misura forfetaria del 10 per cento;
- nel quadro RH, destinato all'indicazione dei redditi da partecipazione in società di persone ed equiparate, nella sezione II trovano distinta indicazione le perdite secondo il seguente prospetto:

Sezione II Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati		(Reddito minimo)	2
RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	,00)	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria			,00
RH9	Differenza tra rigo RH7, colonna 2 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1	,00)
RH10	Perdite d'impresa di esercizi precedenti			,00
RH11	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata			,00
RH12	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Perdite non compensate da contabilità semplificata	1	,00)
RH13	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti			,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società semplici			,00
RH15	Totale ritenute d'acconto			,00
RH16	Totale crediti d'imposta			,00

QUADRO EC – DEDUZIONI EXTRACONTABILI

Tale quadro consente, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, di iscrivere, qualora esistano, i riassorbimenti delle eccedenze complessivamente indicate nel quadro EC di Unico 2008 SP.

Il riassorbimento dell'eccedenza pregressa consegue all'affrancamento della stessa mediante applicazione dell'imposta sostitutiva.

Il quadro EC è costituito dalle seguenti quattro sezioni:

- Sezione I “Ammortamenti”:

Sez. I - Ammortamenti		Eccedenza pregressa	Decrementi	Valore civile	Valore fiscale
Beni materiali	EC1	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
Impianti e macchinari	EC2	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
Fabbricati strumentali	EC3	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
Beni immateriali	EC4	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
Spese di ricerca e sviluppo	EC5	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
Avviamento	EC6	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
TOTALI	EC7	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

□ Sezione II "Altre rettifiche":

Sez. II - Altre rettifiche									
Opere e servizi ultrannuali	EC8	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
Titoli obbligazionari e similari	EC9	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
Partecipazioni immobilizzate	EC10	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
Partecipazioni del circolante	EC11	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
TOTALI	EC12	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

□ Sezione III "Accantonamenti":

Sez. III - Accantonamenti									
Fondo rischi e svalutazione crediti	EC13	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
Fondo spese lavori ciclici	EC14	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
Fondo spese ripristino e sostituzione	EC15	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
Fondo operazioni e concorsi a premio	EC16	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
Fondo per imposte deducibili	EC17	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
Fondi di quiescenza	EC18	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
TOTALI	EC19	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

□ Sezione IV "Totali complessivi, imposte differite e riserve":

Sez. IV - Totali complessivi, imposte differite e riserve									
	EC20	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	EC21	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

QUADRO RF

Le imprese che, nella predisposizione del bilancio di esercizio, applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), devo barrare la casella 1, denominata "IAS", del rigo RF2.

Variazioni in aumento – La determinazione del reddito d'impresa deriva dall'utile (o dalla perdita) indicata in conto economico, indicato al rigo RF4 (o RF5 se si tratta di una perdita):

Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE	,00
	RF5	B) PERDITA	,00

All'utile vengono aggiunte o sottratte le variazioni in aumento o in diminuzione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 o in base ad altre leggi.

Il rigo RF6

C) COMPONENTI POSITIVI QUADRO EC									
RF6	Ammortamenti	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

accoglie gli ammortamenti, le maggiori plusvalenze o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono alla determinazione del reddito (articolo 109, quarto comma, lettera b), quarto periodo del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, nella versione prima della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della Legge numero 244 del 2007.

L'importo totale di tali componenti va indicato nella colonna 4 e a colonne 1, 2 e 3, va annotata la quota di tale ammontare che si riferisce:

- ai beni ammortizzabili rigo EC7, colonna 2;
- agli altri beni rigo EC12, colonna 2;
- agli accantonamenti rigo EC19, colonna 2.

I ricavi non registrati nelle scritture contabili vanno indicati, per l'intero importo, al rigo RF12, colonna 3

RF12 Ricavi non annotati	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	
	1	2	3
	,00	,00	,00

che contiene l'ammontare di colonna 1, anche quando la società ha optato per l'adeguamento ai ricavi determinati in base alle risultanze dei parametri o degli studi di settore.

Nel Rigo RF18

RF18 Spese per mezzi di trasporto in deducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR	,00
--	-----

trova indicazione l'importo non ammesso in deduzione secondo quanto stabilito dall'articolo 164 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, delle spese e degli altri componenti negativi, quali, ad esempio le spese di manutenzione e di riparazione, che riguardano veicoli a motori.

Le spese e gli altri componenti negativi (articolo 110, comma 10 e 12 bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986) che derivano da operazioni intrattenute tra imprese residenti o localizzate in Stati o territori extracomunitari vanno indicati nel rigo RF27:

RF27 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato	,00
---	-----

Variazioni in diminuzione – Nel rigo RF40 trovano indicazione le spese e gli altri componenti negativi scaturiti da operazioni intrattenute tra imprese residenti e soggetti aventi domicilio fiscale in Stati o territori extracomunitari a fiscalità privilegiata, che possono essere dedotti grazie all'esplicita esclusione prevista dall'articolo 110, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986.

QUADRO RG

Le società di persone che svolgono attività commerciale in regime di contabilità semplificata (articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1073) devono compilare il quadro RG. Tali società calcolano il reddito secondo quanto stabilito dall'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, a patto che non abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione del regime di contabilità ordinaria e, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi per un importo non superiore ad Euro 309.874,14 nel caso in cui oggetto dell'attività d'impresa sia costituito da prestazioni di servizi, ovvero Euro 516.456,90 nell'ipotesi di imprese aventi ad oggetto altre attività.

Nel rigo RG17

RG17 Quote di ammortamento	,00
-----------------------------------	-----

va indicato l'importo deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, materiali ed immateriali, nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 102 e 103 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986; occorre ricordare che, solamente per quanto riguarda il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2007, non vale la riduzione a metà del coefficiente tabellare di ammortamento, ad eccezione dei mezzi di trasporto (articolo 164, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986).

QUADRO RE

Le associazioni tra artisti e professioni e le relative società semplici compilano il quadro RE, al fine di dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dallo svolgimento di un'attività artistica o professionale.

Il Rigo RE7

RE7 Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		,00
---	--	-----

accoglie il 40 per cento delle quote di ammortamento di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura di un solo veicolo per ogni socio o associato, nei limiti di Euro 18.078,99 per le vetture e per gli autocaravan, Euro 4.131,66 per i motocicli ed Euro 2.065,83 per i ciclomotori, oltre al 90 per cento delle quote di ammortamento dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per oltre la metà del periodo d'imposta.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 Marzo 2009 ha predisposto il **nuovo modello FRS**, destinato alle imprese che sopportano spese per l'attività di ricerca e sviluppo, le quali dovranno trasmetterlo, secondo modalità telematiche, all'Agenzia delle Entrate, allo scopo di prenotare l'accesso alla fruizione del relativo credito.

A partire dal 16 Aprile 2009, l'Agenzia delle Entrate inserirà sul proprio sito web l'apposito **software, denominato "CREDITOFRS"**, necessario al fine dell'invio telematico del modello.

Il modello FRS potrà essere trasmesso a partire dalle ore 10.00 del 22 Aprile 2009.

Il nuovo modello FRS sostituisce il modello pubblicato nel corso del mese di Dicembre 2008 (tale modello non è stato mai utilizzato data l'assenza di uno specifico software per l'invio telematico).

Il credito d'imposta destinato alle imprese che sopportano, nel triennio 2007-2009 costi relativi all'attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (Legge numero 296 del 2006).

Il credito d'imposta è pari:

- al 10 per cento dei costi sostenuti;
- al 40 per cento dei costi sostenuti se le sopra menzionate attività si riferiscono a contratti sottoscritti con Università o Enti pubblici di ricerca.

Il Decreto Interministeriale numero 76 del 2008 ha stabilito quali attività e quali costi in relazione ai quali è concesso beneficiare del credito d'imposta.

Il Decreto Anticrisi ha introdotto dei chiarimenti nell'ambito delle spese per attività di ricerca e sviluppo:

- l'agevolazione può essere fruita anche con riferimento alle spese sostenute entro il termine del periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2009;
- il credito d'imposta è destinato anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti la cui attività di ricerca e sviluppo è eseguita a seguito di contratti sottoscritti con imprese residenti o localizzate in Stati comunitari, in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori compresi nell'elenco predisposto dal Decreto Ministeriale del 4 Settembre 1996;
- sono state modificate le procedure di gestione del credito: il credito d'imposta viene riconosciuto previa presentazione di uno specifico "formulario".

Nel procedimento di conversione del Decreto Anticrisi, l'articolo 29 è stato oggetto di modifiche, prevedendo nuove modalità di riconoscimento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Infatti, risulta ora obbligatorio l'invio di un apposito formulario, a pena di decadenza del beneficio, allo scopo di "prenotare" l'accesso alla fruizione del credito. Inoltre, il

credito d'imposta verrà riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate nel rispetto della copertura finanziaria, ovvero nel limite degli stanziamenti indicati nel bilancio dello Stato per tale finalità. La nuova disciplina introdotta dal Decreto Anticrisi viene applicata a decorrere dal 2009.

IL NUOVO MODELLO "FRS"

Il nuovo modello FRS deve essere presentato dai soggetti che, a partire dal 2009, intendono fruire del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Secondo quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione del modello FRS: *"Non sono tenuti alla presentazione del formulario i soggetti che hanno sostenuto spese per attività di ricerca e sviluppo esclusivamente nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 ed hanno interamente utilizzato entro il 31 dicembre 2008 il relativo credito maturato"*.

In ambito operativo possono prospettarsi una delle seguenti tre fattispecie:

- 1) L'impresa che nel 2007 ha sostenuto spese per attività di ricerca e sviluppo e nel 2008 ha utilizzato l'intero credito d'imposta, non deve presentare il nuovo modello FRS.
- 2) L'impresa che nel 2007 ha sostenuto spese per attività di ricerca e nel 2008 **NON** ha utilizzato l'intero credito d'imposta deve presentare il nuovo modello FRS.
- 3) L'impresa che ha sostenuto spese per attività di ricerca e sviluppo nel 2007 e/o ha sopportato spese per attività ricerca e sviluppo nel 2008 e/o del 2009 deve presentare il nuovo modello FRS.

Queste tre situazioni possono configurarsi sia con riferimento alle spese di ricerca e sviluppo derivanti da progetti avviati entro il 28 Novembre 2008, sia per quelle derivanti da progetti iniziati successivamente.

L'avvio del progetto prima o dopo la data del 28 Novembre 2008 si riflette invece:

- sulle modalità di compilazione del modello;
- sulle modalità con le quali viene riconosciuto il credito d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- sulle scadenze entro le quali il credito d'imposta spettante può essere usato.

PROGETTI AVVIATI FINO AL 28 NOVEMBRE 2008:

- l'impresa presenta un unico formulario, nel quale deve indicare cumulativamente i dati riguardanti tutti i progetti avviati a tale data;
- successivamente, l'Agenzia delle Entrate comunica esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria;
- il credito può essere fruito nell'esercizio in corso, ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, negli esercizi successivi.

PROGETTI AVVIATI DAL 29 NOVEMBRE 2008:

- per ogni progetto deve essere presentato un distinto formulario;

- successivamente alla presentazione del formulario (dei formulari in caso di più progetti) l'Agenzia delle Entrate comunica l'accoglimento della prenotazione, oppure, entro un termine pari a 90 giorni, il rifiuto della stessa, in ragione della capienza;
- le spese indicate nel formulario devono essere sostenute entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e in ogni caso non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2009;
- il credito d'imposta per il quale si è ottenuto il via libera da parte dell'Agenzia delle Entrate deve essere usato (salvo l'ipotesi di in capienza) entro il sesto mese successivo al termine previsto per il sostenimento delle spese;
- l'utilizzo del credito d'imposta deve rispettare il limite massimo pari al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e nell'anno successivo per la parte rimanente.

L'ammontare complessivo dei costi in base ai quali si calcola il credito d'imposta non può essere superiore ad Euro 50 milioni per ogni periodo d'imposta.

N.B. L'Agenzia delle Entrate esamina i formulari presentati dalle imprese secondo l'ordine cronologico di invio; viene data precedenza alle istanze relative alle sostenute per le attività avviate entro il 28 Novembre 2008.

Modello F24

Nel modello di versamento F24, per utilizzare il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, occorre indicare il codice tributo **"6808"** appositamente istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 361/E del 25 Settembre 2008.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO FRS

Il modello FRS è costituito da un frontespizio e dal quadro A, nel quale devono essere indicate le spese di ricerca e sviluppo suddivise per periodo d'imposta e per tipologia, nonché il credito d'imposta spettante.

FRONTESPIZIO

Nel frontespizio vanno indicati i dati identificativi del soggetto beneficiario.

Se il modello si riferisce a spese sostenute con riferimento ad attività di ricerca avviate entro il 28 Novembre 2008, oppure a partire dal 29 Novembre 2008, occorre barrare l'apposita casella:

AVVIO ATTIVITÀ		Attività di ricerca e sviluppo entro il 28 novembre 2008		Attività di ricerca e sviluppo dal 29 novembre 2008		Data avvio attività di ricerca giorno mese anno		
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA		Codice Fiscale dell'impresa beneficiaria						
		Data dell'operazione straordinaria giorno mese anno		Codice Fiscale del soggetto estinto				
Persone fisiche		Cognome		Nome				Sesso (barrare la relativa casella) M. <input type="checkbox"/> F. <input type="checkbox"/>
		Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)
Soggetti diversi dalle persone fisiche		Denominazione o ragione sociale		Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno				Natura giuridica

Deve essere indicata anche la data di avvio del progetto nel campo "Data avvio attività di ricerca":

AVVIO ATTIVITÀ	Attività di ricerca avviata entro il 28 novembre 2008	Attività di ricerca avviata dal 29 novembre 2008	Data avvio attività di ricerca	giorno	mesi	anno
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA	Codice Fiscale dell'impresa beneficiaria					
	Data dell'operazione straordinaria	Codice Fiscale del soggetto estinto				
Persone fisiche	Cognome	Nome				Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		Periodo d'imposta			Natura giuridica
			dal	giorno	mesi	anno
			al	giorno	mesi	anno

Relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche, il modello richiede di indicare la data di inizio e di fine del periodo d'imposta; tali date devono essere indicate anche nel caso in cui il periodo d'imposta coincida con l'anno solare.

QUADRO A

QUADRO A - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI

SEZIONE I		PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2007			
TIPOLOGIA ED AMMONTARE DEI COSTI ED AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA	A1	Ammontare del credito d'imposta residuo all'1/1/2009			
		PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2008			
		Costi per attività di ricerca e sviluppo	(di cui per contratti con Università/Enti)		
A2 Ricercatori e tecnici		.00	(2	.00
A3 Attrezzature e strumenti di laboratorio		.00	.00		
A4 Fabbricati per centri di ricerca		.00	.00		
A5 Ricerca contrattuale e brevetti		.00	.00		
A6 Servizi di consulenza		.00	.00		
A7 Spese generali		.00	.00		
A8 Materiali		.00	.00		
A9 Totale costi		.00	.00		
A10	Dati relativi al credito d'imposta	Credito maturato	Credito utilizzato entro il 31/12/2008 per account IRPE/RES	Credito utilizzato entro il 31/12/2008 per account IRAP	Credito residuo
		.00	2	.00	3
				.00	4
				.00	.00
SEZIONE II		PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2009			
		Costi per attività di ricerca e sviluppo	(di cui per contratti con Università/Enti)		
A11 Ricercatori e tecnici		.00	(2	.00
A12 Attrezzature e strumenti di laboratorio		.00	.00		
A13 Fabbricati per centri di ricerca		.00	.00		
A14 Ricerca contrattuale e brevetti		.00	.00		
A15 Servizi di consulenza		.00	.00		
A16 Spese generali		.00	.00		
A17 Materiali		.00	.00		
A18 Totale costi		.00	.00		
A19	Ammontare complessivo del credito d'imposta				
		.00			
SEZIONE II		Comune	Provincia	Codice comune	Cod. Regione
A20	LUOGO SVOLGIMENTO				
A21	ATTIVITÀ RICERCA				
A22					

Il quadro A è costituito da due sezioni:

- Sezione I "Tipologia ed ammontare dei costi ed ammontare del credito d'imposta";
- Sezione II "Luogo svolgimento attività ricerca".

Sezione I

Il rigo A1 è riservato al periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2007. Tale rigo accoglie l'importo del credito d'imposta maturato nel 2007 che al 1° Gennaio 2009 non è ancora stato completamente utilizzato.

I righi da A2 ad A10 sono riservati al periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2008.

Righi da A2 ad A8:

- Colonna 1: indicare l'ammontare complessivo dei costi riguardanti l'attività di ricerca e sviluppo suddivisi per categoria;
- Colonna 2: indicare l'ammontare dei costi (già incluso nella colonna 1) dei costi, suddivisi per categoria, relativi a contratti sottoscritti con Università ed Enti pubblici di ricerca.

Rigo A9:

- Colonne 1 e 2: indicare il totale dei costi indicati nei righi da A2 ad A8.

Rigo A10:

- Colonna 1: indicare il credito d'imposta complessivamente spettante; tale importo va calcolato mediante applicazione della seguente formula:

$$[(\text{colonna 1} \times *) \times 10\%] + (\text{colonna 2} \times 40\%)$$

- Colonna 2: indicare il credito d'imposta utilizzato al 31 Dicembre 2008 in diminuzione dell'acconto Irpef/Ires dovuto per il periodo d'imposta 2008;
- Colonna 3: indicare il credito d'imposta utilizzato al 31 Dicembre 2008 in diminuzione dell'acconto Irap dovuto per il periodo d'imposta 2008;
- Colonna 4: indicare il credito d'imposta ancora da utilizzare, calcolato nel seguente modo:

$$\text{colonna 1} - (\text{colonna 2} + \text{colonna 3})$$

Righi da A11 ad A19: sono riservati al periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2009.

Questi righi accolgono l'indicazione dei costi 2009 riguardanti l'attività di ricerca e sviluppo, suddivisi per categoria, con l'esposizione separata di quelli derivanti da contratti sottoscritti con Università ed Enti pubblici di ricerca.

Nel rigo A19 va indicato il credito d'imposta complessivamente spettante per il 2009.

Sezione II

Nella Sezione II viene indicata la sede presso cui è svolta l'attività di ricerca e sviluppo.

Nelle istruzioni viene stabilito che:

- se l'attività è effettuata in più di tre sedi vanno indicate le tre di maggior rilevanza per le attività in esame;
- nel caso in cui i costi di ricerca e sviluppo riguardino esclusivamente contratti sottoscritti con Università ed Enti pubblici di ricerca, la sezione II non deve essere compilata.

Nel frontespizio del modello è presente una specifica sezione dedicata alle imprese che vogliono comunicare la rinuncia, integrale o parziale, al credito d'imposta relativo ad un formulario già presentato. In caso di rinuncia parziale il soggetto conserva comunque l'ordine cronologico acquisito con la precedente presentazione del modello FRS.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere trasmesso esclusivamente secondo modalità telematiche, anche tramite un intermediario abilitato.

Per le attività di ricerca e sviluppo avviate al 28 Novembre 2008, la presentazione deve essere eseguita, a pena di decadenza, a partire dalle ore 10.00 del 22 Aprile 2009 e fino alle ore 24.00 del 22 Maggio 2009.

Per le attività di ricerca e sviluppo avviate dal 29 Novembre 2008, la presentazione può essere eseguita a partire dalle ore 10.00 del 22 Aprile 2009. Per tali attività non è stato stabilito un termine ultimo di presentazione.

Per effettuare la trasmissione telematica del modello FRS, è obbligatorio utilizzare l'apposito software "CREDITOFRS", che sarà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito web, a partire dal 16 Aprile 2009.

Alcune delle notizie di interesse pubblicate sui quotidiani economici di questi giorni:

ADEMPIMENTI TELEMATICI	Notizia del: 6 Aprile 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
Il bonus ricerca premia i progetti avviati		
<p>La corsa al bonus ricerca scatta mercoledì 22 Aprile alle ore 10; in tale occasione, dovrà essere trasmesso il formulario telematico, il modello FRS, mediante l'utilizzo del software "Credito-frs", che verrà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 16 Aprile 2009. I soggetti che hanno avviato dei progetti d'investimento in attività di ricerca e sviluppo prima del 28 Novembre 2009, beneficiano di una priorità nell'assegnazione dei fondi disponibili.</p>		

DECRETO INCENTIVI	Notizia del: 7 Aprile 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
Aiuti "stabili" per l'auto		
<p>Nel corso della giornata di ieri, 6 Aprile 2009, l'Aula della Camera ha approvato il testo del Decreto Incentivi (Decreto Legge numero 5 del 2009); il provvedimento sarà esaminato in data odierna da parte delle commissioni Finanze e Industria del Senato e scade domenica. Il decreto contiene, tra l'altro, misure volte ad incentivare l'acquisto di auto e moto e la detrazione del 20 per cento dall'Irpef per i soggetti che acquistano mobili, televisori, elettrodomestici (con almeno classe A +) e computer.</p>		

IL CHIARIMENTO	Notizia del: 8 Aprile 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
Bocciata la scissione con cessione delle quote		
<p>Secondo quanto contenuto nella risoluzione numero 97/E, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in data 7 Aprile 2009, la scissione di una società, seguita dalla cessione di tutte le quote della beneficiaria operativa, è elusiva. La risoluzione non risponde però al quesito presentato dall'istante circa le modalità di ripartizione, tra scissa e beneficiaria, dei valori fiscali delle partecipazioni della scissa, rivalutate dai soci.</p>		

DECRETO INCENTIVI	Notizia del: 9 Aprile 2009	Fonte: Il Sole 24 Ore
Al traguardo il DI rilancia – consumi		
<p>Ieri l'Aula del Senato ha dato il via libero definitivo alla conversione del Decreto Incentivi (Decreto Legge numero 5 del 2009). Il provvedimento, con ben 26 articoli per un totale di 150 commi, contiene una serie di disposizioni eterogenee, quali, tra l'altro: il bonus per l'acquisto di auto e moto; la detrazione Irpef del 20 per cento per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer; le agevolazioni per i distretti industriali e le reti d'impresa; bonus per le aggregazioni aziendali.</p>		

SCADENZARIO

Segnaliamo alcune delle prossime scadenze fiscali e previdenziali

PERSONALE DOMESTICO	Versamento dei contributi
VENERDÌ 10 APRILE 2009	Versamento dei contributi riguardanti il personale domestico.

DIRIGENTI COMMERCIALI	Versamento dei contributi
VENERDÌ 10 APRILE 2009	Entro tale data devono essere versati i contributi previdenziali integrativi ai Fondi Negri e Besusso.

IRPEF	Addizionale Regionale e Comunale
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Scade oggi il termine per versare le quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione.

IRPEF	Altre ritenute alla fonte
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Ultimo giorno utile per versare le ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione.

IRPEF	Ritenute Redditi di lavoro dipendente e assimilati
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente.

CONDOMINI	Ritenute
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Entro tale data devono essere versate le ritenute del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi.

IVA	Liquidazione mensile
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Liquidazione e versamento dell'Iva eventualmente a

	debito relativa al mese precedente.
I VA	Comunicazione Dati Dichiarazioni d'intento
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Scade oggi il termine per trasmettere all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche, i dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
INPS	Gestione Separata
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	I committenti e gli associanti versano il contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente.
INPS	Contributi mensili
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	I datori di lavoro versano all'Inps i contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.
INPGI	Contributi
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.
ENPALS	Contributi mensili
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Scade oggi il termine per versare i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo.
INTRATTENIMENTI	Imposta
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Entro tale data deve essere versata l'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente.
LAVORO	Libro Unico
GIOVEDÌ 16 APRILE 2009	Entro tale data devono essere eseguite le registrazioni relative al mese precedente.

I VA COMUNITARIA	Elenchi Intrastat Mensili
LUNEDÌ 20 APRILE 2009	Entro tale data devono essere presentati gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione.

ENPALS	Denuncia mensile
LUNEDÌ 27 APRILE 2009	Presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo.

ENPALS	Denuncia mensile
LUNEDÌ 27 APRILE 2009	Presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo.